

## CAMERA DEI DEPUTATI

V Commissione (Bilancio)  
9 febbraio 2011

### **DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 9 febbraio 2011. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Laura Ravetto.*

**La seduta comincia alle 15.50.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida e della direttiva 2009/113/CE recante modifica della direttiva 2006/126/CE.**

**Atto n. 323.**

(Rilievi alla IX Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione - Deliberazione di rilievi).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, illustra il contenuto dello schema di decreto legislativo, che dà attuazione alle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE, concernenti la patente di guida, in esecuzione della delega contenuta nella legge comunitaria 2008. In particolare, osserva che il provvedimento in esame prevede nuove disposizioni in tema di patente di guida, introducendo in particolare alcune categorie di patenti attualmente non previste.

Fa presente che la relazione tecnica, in proposito, si limita ad evidenziare la quota di esami teorici e pratici che si svolgono rispettivamente nelle sedi della motorizzazione civile e nelle autoscuole, senza fornire elementi volti ad accertare che le novità introdotte in materia non determineranno nuovi oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento al contingente di personale, osserva che la relazione tecnica fa presente che non si è in grado di fornire stime numeriche da qui a due anni. Tuttavia, afferma che l'incremento delle domande per le nuove patenti, e la conseguente necessità di formare ulteriori esaminatori, potrebbe verificarsi solo con riferimento alla prova pratica per le patenti C e D sostenuta dai detentori di patenti C1 e D1. A suo avviso, andrebbe tuttavia valutata la possibilità che l'introduzione delle nuove categorie di patenti determini anche un ampliamento della platea dei potenziali richiedenti. Sul punto, giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo. Con riferimento alle nuove norme in tema di formazione degli esaminatori, evidenzia che il comma 2 dell'articolo 9 attribuisce al Governo il compito di individuare nuove figure professionali per l'espletamento degli esami per le nuove categorie delle patenti di guida, assicurando lo

*standard* minimo di istruzione professionale richiesto dalla direttiva 2006/126/CE. Al riguardo ritiene opportuno acquisire chiarimenti, da parte del Governo, al fine di verificare se l'introduzione di tali nuove figure professionali possa effettivamente realizzarsi senza nuovi oneri per le amministrazioni competenti. Infine, giudica necessario un chiarimento del Governo sulla non onerosità del nuovo modello di patente previsto dall'allegato I, e in particolare sulla disposizione che consente di adottare tutte le disposizioni utili per evitare rischi di falsificazione, introducendo elementi di sicurezza aggiuntivi, compreso un supporto di memorizzazione (*microchip*).

Il sottosegretario Laura RAVETTO, con riferimento alle richieste di chiarimenti in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie derivanti dall'introduzione di nuove categorie di patenti di guida, richiama quanto già espresso nella relazione tecnica. In relazione alle osservazioni relative all'esigenza di confermare che si provvederà ad assicurare, a risorse invariate, il contingente di esaminatori necessario allo svolgimento della prova pratica per le patenti C e D, da sostenersi da parte dei detentori di patenti C1 e D1; precisa che l'esiguità del dato, stimato anche in ragione del fatto che una pluralità di «offerta» di categorie di patenti, consentirà all'utenza di mirare la «domanda» a quella che è l'effettiva necessità in relazione sull'attività da esercitarsi in concreto e all'amministrazione interessata di provvedere con le risorse umane, finanziarie e strumentali già in dotazione. Con riferimento alla richiesta del relatore di fornire chiarimenti, al fine di verificare se l'introduzione di nuove figure professionali possa effettivamente realizzarsi senza nuovi oneri per le amministrazioni competenti, conferma che già da tempo l'amministrazione regolarmente cura la formazione iniziale e periodica del personale adibito alle funzioni di esaminatore e ad altre funzioni assimilabili. Evidenzia, in proposito, che l'attuale offerta formativa dell'amministrazione ai suoi dipendenti è senz'altro in grado di soddisfare lo *standard* minimo di istruzione professionale richiesto dalla direttiva 2006/126/CE.

Quanto alla richiesta di chiarimenti sulla non onerosità del nuovo modello di patente previsto dall'allegato 1, e in particolare sulla disposizione che consente di adottare tutte le disposizioni utili per evitare rischi di falsificazione, introducendo elementi di sicurezza aggiuntivi, compreso un supporto di memorizzazione (*microchip*), fa presente che il costo della patente formato card su supporto plastificato, corrisposto attualmente dallo Stato all'Istituto poligrafico Zecca dello Stato, è di circa 0,50 euro. Precisa che a fronte di tale spesa, gli utenti corrispondono allo Stato una tariffa di 15 euro, da versarsi sul conto corrente n. 9001, ai sensi del punto 1 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, e successive modificazioni. Evidenzia, in proposito, che tale voce tariffaria si riferisce ad una serie di attività, manuali ed informatiche, afferenti al procedimento che si avvia con l'istanza di conseguimento della patente e si conclude con il rilascio della stessa, assicurando in ogni caso che la copertura dei costi è ricompresa nella tariffa. Ritiene che, al fine di poter soddisfare le misure antifalsificazione richieste, come obbligatorie, dalla direttiva da recepire, l'importo richiesto allo Stato dall'Istituto poligrafico Zecca dello Stato per la predisposizione delle patenti sia fatalmente destinato ad innalzarsi. Rileva che il differenziale tra il costo corrisposto al Poligrafico e quanto riscosso a titolo di tariffa sarà dunque proporzionalmente ridotto e che, laddove ciò possa configurare una diminuzione delle entrate, sarebbe opportuna una modifica allo schema di decreto legislativo in esame al fine di elevare la tariffa di cui al punto 1 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870 fino alla somma di 17 euro. Sottolinea, in ogni caso, come le disposizioni dello schema di

provvedimento in esame sono adottate in adempimento di obblighi comunitari e una eventuale inottemperanza darebbe luogo ad una procedura di infrazione.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, alla luce di quanto formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida e della direttiva 2009/113/CE recante modifica della direttiva 2006/126/CE (atto n. 323);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

alle attività derivanti dall'introduzione delle nuove categorie di patenti, le amministrazioni interessate potranno provvedere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente;

l'attuale offerta formativa fornita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai suoi dipendenti è tale da garantire lo *standard* minimo di istruzione professionale richiesto dalla direttiva in esame per l'introduzione delle nuove figure professionali previste per l'espletamento degli esami per le nuove categorie delle patenti di guida;

agli eventuali nuovi o maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 22 potrà farsi fronte attraverso la revisione delle tariffe di cui al punto 1 della tabella 3 della legge n. 870 del 1986;

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

All'articolo 22, dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-*bis*. Alla copertura degli eventuali nuovi o maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente revisione delle tariffe applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione di cui al punto 1 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870".

Conseguentemente, all'articolo 27, comma 1, dopo le parole: "decreto" inserire le seguenti: ", salvo quanto previsto dall'articolo 22,"».

**La Commissione approva la proposta del relatore.**